

Bando Regionale

INVESTIMENTI PRODUTTIVI

In attuazione dell'art.2 della L.R. 17 marzo 2022 n. 4

DGR. 632 del 30 maggio 2022
PROMOZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI NELLE MARCHE
per la realizzazione di Accordi regionali di Investimento e di Innovazione

INDICE

A. FINALITÀ E CARATTERISTICHE PRINCIPALI	3
1. Finalità e descrizione	3
2. Tipologia e localizzazione dei programmi di investimento	3
3. Incremento occupazionale	4
4. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	5
5. Tempistica del programma di investimento e termini di ammissibilità della spesa	7
6. Tipologie delle spese ammissibili e non ammissibili	7
7. Dotazione finanziaria	9
8. Tipologia delle agevolazioni, intensità di aiuto e massimali di contributo	9
9. Regole di cumulo	10
B. PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E DI INNOVAZIONE	10
10. Procedura e termini di presentazione delle domande	10
11. Procedura e tempistica di selezione delle domande	11
C. RELAZIONI ATTUATIVE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	14
12. Modalità di presentazione della relazione attuativa dell'Accordo e della rendicontazione delle spese	14
13. Modalità e termini di erogazione dell'aiuto	15
D. CONTROLLI, VARIAZIONI, PROROGHE E REVOCHE	15
14. Controlli	15
15. Variazioni dei piani di spesa	15
16. Variazioni del beneficiario	16
17. Proroghe	17
18. Revoche e procedimento di revoca	17
E. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	19
19. Obblighi connessi al vincolo di stabilità	19
20. Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'Amministrazione	20
21. Rispetto della normativa	20
F. INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DISPOSIZIONI FINALI	20
22. Pubblicità del Bando	20
23. Responsabile del procedimento	20
24. Diritto di accesso	21
25. Procedure di ricorso	21
26. Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. 2016/679/UE	21
27. Disposizioni finali	21
28. Appendici e Schede	22

A. FINALITÀ E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1. Finalità e descrizione

Con il presente Bando, emanato in attuazione dell'art. 2, della L.R. n. 4/2022 "Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano", la Regione Marche promuove la realizzazione di piani industriali di sviluppo a carattere strategico e ad elevato impatto occupazionale sul territorio regionale, con l'obiettivo di stimolare il rilancio del sistema produttivo regionale e aumentare il grado di attrattività delle Marche.

La Regione sostiene, a questo fine, programmi di investimento delle imprese finalizzati a:

- A. Sostenere la crescita, l'espansione e il rafforzamento competitivo delle imprese sul territorio;
- B. Promuovere l'attrazione di investimenti da parte di imprese extraregionali nelle Marche, e in particolare da parte dei marchigiani nel mondo;
- C. Favorire il rientro di unità produttive strategiche precedentemente delocalizzate (Reshoring);
- D. Supportare interventi per il salvataggio e la reindustrializzazione di imprese in difficoltà.

Le proposte selezionate vedranno la stipula di **Accordi di investimento e innovazione** (Accordo/i) tra la Regione Marche e i soggetti proponenti, finalizzati a dare attuazione al programma e a stabilire impegni, tempistiche, obiettivi e indicatori di realizzazione.

I programmi di investimento, articolati su più progetti, devono consentire il raggiungimento dei seguenti risultati:

- un significativo impatto occupazionale o, nel caso del salvataggio e della reindustrializzazione di imprese in difficoltà, il mantenimento dei posti di lavoro esistenti;
- un aumento del livello tecnologico e di sostenibilità delle produzioni regionali;
- una riqualificazione delle filiere locali o una riconversione e diversificazione produttiva, in particolare nelle aree maggiormente colpite da crisi industriale.

Il presente bando dà attuazione agli obiettivi della Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027, già approvata dalla Giunta regionale con DGR n. 42/2022, nonché al POR FESR 2021-27, in particolare per gli obiettivi specifici 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 e al POR FSE 2021-2027.

2. Tipologia e localizzazione dei programmi di investimento

Il Programma di investimento, deve essere obbligatoriamente realizzato nella Regione Marche e deve contemplare almeno uno dei seguenti progetti di investimento di cui ai punti A e/o B:

A. Investimento per l'espansione della capacità produttiva, attraverso la previsione di una delle seguenti tipologie:

A.1 Realizzazione di un nuovo insediamento produttivo¹;

A.2 Ampliamento di una unità produttiva esistente;

A.3 Recupero e riqualificazione di una unità produttiva esistente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 17, comma 3, lett. b) del Regolamento 2014/651/UE della Commissione del 17 giugno 2014 (di seguito denominato Regolamento GBER)².

¹ Nel caso di un nuovo insediamento, se il soggetto proponente avente sede fuori dal territorio delle Marche intende costituire una nuova entità giuridica in tale territorio, mantenendo la quota maggioritaria, tale previsione deve essere indicata nella proposta e regolamentata nell'accordo ai fini del trasferimento del contributo.

² Intesa quale acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore.

B. Realizzazione di infrastrutture di ricerca e/o infrastrutture tecnologiche³, quali centri di competenza rivolti a fornire al mercato servizi per l'innovazione tecnologica.

Soddisfatto il requisito di ammissibilità di cui alle tipologie A e B, al programma possono essere aggiunti ulteriori eventuali progetti coerenti con gli obiettivi dell'investimento e rientranti nelle seguenti tipologie:

C. Ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale;

D. Innovazione nelle PMI;

E. Innovazione energetico-ambientale e in particolare: tutela ambientale, efficienza energetica, cogenerazione ad alto rendimento, riciclo e riutilizzo dei rifiuti;

F. Formazione dei lavoratori e dei tecnici;

G. Sostegno all'occupazione nel caso di impiego di personale rientrante nelle categorie svantaggiate, inclusi i disoccupati, ai sensi dei regolamenti europei.

Il programma di investimento, una volta approvato, è regolato da un accordo con la Regione e può contenere uno o più progetti, ognuno dei quali gestito in modo autonomo. L'eventuale revoca di un progetto non ha implicazioni sulla validità dell'accordo, tranne il caso in cui vengano a mancare i progetti di cui alle lettere A e B del presente paragrafo 2, indispensabili ai fini dell'ammissibilità del programma di investimento.

I progetti di cui alle lettere F e G, essendo normalmente posticipati rispetto alla realizzazione degli investimenti, possono essere presentati in forma previsionale e saranno oggetto di specifici avvisi nell'ambito dell'attuazione degli interventi del POR FSE.

Gli interventi previsti non devono essere stati avviati prima della presentazione della domanda.

3. Incremento occupazionale

L'Accordo deve obbligatoriamente garantire, alla fine del programma di investimento, l'incremento occupazionale, presso la sede produttiva oggetto dell'insediamento, ampliamento, o recupero, di almeno 20 unità lavorative (espresso in ULA) ulteriori rispetto al numero dei lavoratori impiegati alla data del 31 dicembre 2021. L'incremento deve essere realizzato attraverso assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Nel caso in cui il programma riguardi il salvataggio e la reindustrializzazione di una impresa in difficoltà, ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01, devono essere garantiti almeno il mantenimento e la continuità del livello occupazionale (espresso in ULA) antecedente alla dichiarazione dello stato di crisi, con la garanzia della continuità occupazionale, ad esclusione dei casi richiamati all'articolo 2 dello schema di Accordo di cui all'Appendice 4, allegata al presente bando.

Ai fini del calcolo dell'incremento o del mantenimento occupazionale, **non rilevano eventuali trasferimenti di lavoratori da altra sede produttiva all'interno della Regione Marche** dell'impresa beneficiaria e/o di imprese ad essa collegate, come definite ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, Allegato I del Regolamento n. 2014/651/UE.

L'obiettivo occupazionale deve essere ottenuto alla scadenza del Programma di investimento oggetto dell'Accordo. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, possono essere concessi ulteriori 12 mesi per completare il piano occupazionale. L'eventuale proroga deve essere richiesta entro la scadenza del suddetto Programma di investimento. In tal caso la Regione, sulla base dell'entità del ritardo previsto nell'attuazione del piano occupazionale, chiederà una fidejussione bancaria o assicurativa per garantire l'eventuale recupero della quota di contributo da restituire in base al livello di ritardo nel raggiungimento del livello occupazionale stabilito nell'Accordo.

Il livello occupazionale deve essere mantenuto nella sede produttiva indicata nell'Accordo per almeno 3 anni dalla conclusione del Programma di investimento.

³ Definizione di cui al punto 17 lett. (II) della Comunicazione della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (nuova Disciplina in corso di revisione).

Nel caso in cui l'Accordo sia stato stipulato con un R.T.I., al quale partecipino una o più grandi imprese, il livello occupazionale deve essere mantenuto nelle sedi produttive indicata nel suddetto Accordo per almeno 5 anni dalla conclusione del Programma di investimento.

4. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Possono presentare la domanda di partecipazione al bando le **imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e di servizi, compresi organismi di ricerca con forma giuridica privata, ad esclusione delle imprese agricole e di quelle operanti nel settore del commercio e nei settori finanziario, assicurativo.** Le imprese **immobiliari** sono ammesse a condizione che l'investimento sia funzionale al programma di investimento produttivo del gruppo industriale di appartenenza o dell'impresa industriale collegata in termini proprietari e presentato congiuntamente.

Le imprese possono presentarsi anche congiuntamente tra loro sulla base di un **piano industriale integrato di filiera**. In tali casi, le proposte devono prevedere la stipula di un contratto di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) e un incremento occupazionale superiore a 20 almeno in misura pari al numero delle imprese aderenti.

Il contratto di R.T.I. deve configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.

La stipula deve avvenire prima della firma dell'Accordo.

Le imprese devono possedere sin dalla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere società di capitali, anche in forma cooperativa e consortile;
- b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese, non aventi sedi nel territorio nazionale, devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza, nonché possedere i requisiti previsti dal presente paragrafo, ove compatibili, in ragione della normativa di riferimento;
- c) avere l'unità produttiva, sede dell'investimento, ubicata nel territorio della Regione Marche; qualora all'atto della presentazione della domanda il beneficiario non abbia ancora una sede produttiva ove realizzare l'investimento sul territorio regionale, l'apertura della sede dovrà essere dimostrata entro la data della prima richiesta di pagamento dell'agevolazione, pena la revoca del contributo;
- d) avere almeno due bilanci approvati;
- e) avere la capacità amministrativa, finanziaria⁴ e operativa per la realizzazione del progetto;

⁴ Ai fini della valutazione della capacità finanziaria verrà preso in considerazione l'ultimo bilancio approvato dall'impresa prima della presentazione della domanda depositato presso la CCIAA.

Per avere la capacità finanziaria il soggetto proponente deve soddisfare una delle due formule di seguito indicate:

$$CN > (CP - I)/2, \text{ o}$$

$$OF/Fatt < 8\%, \text{ dove:}$$

CN = capitale netto = Totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (per le società di capitali), al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

CP = costo del progetto che ciascuna impresa intende sostenere;

I = intervento agevolativo richiesto da ciascuna impresa calcolato in base alle intensità di aiuto stabilite dal bando;

OF = oneri finanziari netti = Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" ed "altri proventi finanziari" di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a "Utili e perdite su cambi" di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003.

Fatt = Valore dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile.

In alternativa, l'azienda può presentare la seguente formula di equilibrio finanziario:

$$CP = K + F, \text{ dove:}$$

K è l'incremento di mezzi propri dell'azienda in termini di aumenti di capitale,

- f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure di regolazione dell'insolvenza;
- g) non appartenere ai settori esclusi di cui all'articolo 1, comma 3, del Regolamento n. 2014/651/UE della Commissione del 17 giugno 2014 (di seguito denominato Regolamento GBER), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE, n. L. 187/35 del 26-06-2014;
- h) non trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà⁵;
- i) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa;
- j) rispettare le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza, nonché ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
- k) essere in regola con la normativa antimafia;
- l) essere in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (Testo Unico sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);
- m) essere in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di tutela e salvaguardia dell'ambiente (Testo Unico sull'ambiente, di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.);
- n) essere in regola con la normativa in materia di aiuti di Stato.

Le imprese estere possono presentare domanda come società di diritto del paese di origine e, dopo la concessione del contributo, nel caso decidano di costituire una società di diritto italiano, possono chiedere di trasferire la titolarità del progetto alla nuova società.

Sono **in ogni caso esclusi** dalle agevolazioni i soggetti:

- che siano destinatari di provvedimenti giudiziari e che applichino sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008;
- i cui legali rappresentanti, amministratori direttori tecnici, siano destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati all'articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- qualora sussistano, con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del D.lgs. n. 159/2011, cause di decadenza, sospensione, o divieto previste dall'articolo 67, o tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

I requisiti devono essere posseduti anche al momento della concessione del contributo, pena l'inammissibilità della domanda. Ai fini dell'ammissione al presente bando, dunque, non è consentito l'adeguamento successivo ai requisiti mancanti al momento della presentazione della domanda.

Le dichiarazioni fornite saranno oggetto di verifiche ai sensi del DPR n. 445/2000. Laddove fosse necessario, per la numerosità delle domande, l'Amministrazione competente procederà ad effettuare verifiche a campione tramite un apposito applicativo utilizzato per l'estrazione del 5% dei soggetti da sottoporre a controllo.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, le imprese devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essa, detta mandataria capofila. Il mandato deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa

F è la copertura con prestiti finanziari da parte di istituti di credito o soci da perfezionare dall'uscita del bando a 90 giorni dopo la comunicazione della concessione del finanziamento regionale (fa fede il contratto o la delibera di impegno irrevocabile dell'istituto creditizio).

⁵ Articolo 2, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE.

mandataria capofila. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione.

In particolare, il contratto deve stabilire:

- a) le attribuzioni dei singoli progetti specifici ai diversi partecipanti al raggruppamento;
- b) l'individuazione dell'impresa mandataria capofila, che in rappresentanza di tutti i partecipanti al raggruppamento, firmerà l'Accordo ed intratterrà in modo esclusivo tutti i rapporti con la Regione Marche, con l'obbligo di:
 - presentare alla Regione Marche la domanda di partecipazione ed ogni integrazione documentale necessaria alle attività procedurali;
 - recapitare a tutti i soggetti partecipanti ogni rapporto e ogni altro specifico documento relativo al programma, ivi comprese tutte le comunicazioni ricevute dalla Regione Marche;
 - presentare alla Regione Marche la documentazione di rendicontazione di tutti i soggetti partecipanti;
 - ricevere dalla Regione Marche ogni documento necessario alle attività procedurali e, in particolare, gli atti di concessione e di liquidazione del contributo, nonché trasferire parti di questo ai soggetti partecipanti secondo gli importi stabiliti nel decreto di liquidazione stesso.

È consentita la presentazione della domanda di ammissione al contributo da parte di R.T.I. non ancora costituiti. In tal caso, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento e deve contenere l'impegno dei medesimi, in caso di ammissione al suddetto contributo, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, il quale, in qualità di mandatario, stipulerà l'Accordo oggetto del presente bando in nome e per conto proprio e dei mandanti.

5. Tempistica del programma di investimento e termini di ammissibilità della spesa

Fermo quanto previsto al paragrafo 3 del presente bando, il Programma di investimento, oggetto dell'Accordo, ha durata massima triennale a partire dalla data di stipula dell'Accordo medesimo e può essere prorogato su richiesta motivata di non oltre 6 mesi. L'eventuale proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza del termine ultimo del Programma di investimento.

La richiesta di proroga si intende accolta salvo che la Regione, entro 20 giorni decorrenti dalla richiesta della stessa, non manifesti parere contrario.

I progetti inseriti nel programma di investimento non devono essere stati avviati prima della presentazione della domanda. A tal fine fa fede la data del primo impegno giuridicamente vincolante (fatturazione o assunzione di una obbligazione). Il programma si intende realizzato e concluso quando tutti i progetti sono completati e le relative spese sono state pagate.

L'investimento deve essere **mantenuto nella sede indicata nell'Accordo per almeno 5 anni dalla conclusione del programma.**

6. Tipologie delle spese ammissibili e non ammissibili

Le spese ammissibili per ciascun intervento sono riportate in dettaglio nell'**Appendice 1**.

Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- spese per l'acquisto di beni usati, salvo i casi di beni immobili già edificati, di beni rigenerati/ricondizionati e degli attivi di cui all'art. 17, comma 3, lettera b) del Regolamento GBER;
- spese per il funzionamento dell'impresa (es. gestione, consulenze relative all'ordinaria amministrazione, servizi di consulenza fiscale, legale, pubblicità, ecc.), fatto salvo quanto previsto per le spese del personale;

- spese relative ad investimenti necessari per conseguire gli *standards* imposti dalla legge o da provvedimenti equivalenti;
- spese per manutenzione ordinaria, se non collegata direttamente alla manutenzione straordinaria;
- spese di spedizione, viaggio, vitto e alloggio;
- oneri per imposte, per concessioni, oneri di urbanizzazione;
- spese notarili e bancarie;
- interessi passivi e altri oneri meramente finanziari;
- spese relative a beni in comodato;
- spese relative ad autovetture, veicoli, mezzi di trasporto, compresi tutti i tipi di allestimenti finalizzati al trasporto, se non finalizzate all'intervento;
- spese relative ad imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni/strutture/mezzi galleggianti compresi relativi macchinari e allestimenti, se non finalizzate all'intervento;
- spese per mobili e arredi, se non finalizzate all'intervento;
- spese per beni relativi ad attività di rappresentanza;
- spese per scorte e materiali di consumo;
- spese che hanno già beneficiato di contributi pubblici considerati aiuti di Stato, incluso il regime *De Minimis* e *Temporary Framework*;
- spese di ammortamento relative ad attivi materiali ed immateriali che hanno già beneficiato di contributi pubblici considerati Aiuti di Stato, incluso il regime *De Minimis* e *Temporary Framework*;
- costi relativi ad attività orientate alla commercializzazione;
- qualsiasi forma di auto fatturazione;
- spese relative ai beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni.

Non sono ammessi inoltre:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
- le spese fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari e di amministrazione della stessa, ovvero dal coniuge/conviventi o parenti ed affini entro il terzo grado in linea retta o collaterale dei soggetti richiamati; sono unicamente ammesse, le prestazioni lavorative rese dai soci con contratto di lavoro dipendente attivato prima dell'emanazione del bando e senza cariche sociali, comprese quelle rese dai suindicati congiunti;
- le spese effettuate e/o fatturate dall'impresa nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi/conviventi o parenti ed affini entro il terzo grado in linea retta, o collaterale dei soggetti richiamati e che riguardano il mero trasferimento di beni materiali e immateriali.

Eventuali acquisti da aziende appartenenti allo stesso gruppo industriale o tra aziende collegate, se giustificati ai fini del progetto, sono consentiti, ma devono essere valutati al puro costo industriale (ad es. costi orari del personale) senza applicazione di alcun margine di contribuzione e comunque a condizioni migliorative rispetto ad alternative di mercato.

I contributi in natura sono ammessi nei limiti stabiliti dall'articolo 67 del Regolamento 2021/1060/UE e, comunque, solo laddove rappresentino una risorsa critica addizionale per il sistema produttivo marchigiano, costosa o impossibile da reperire diversamente sul mercato o da realizzare *ex novo*. Essi possono essere rendicontati dopo

essere stati oggetto di una valutazione resa da esperti iscritti negli appositi Albi e debitamente asseverata dal Tribunale competente.

7. Dotazione finanziaria

Per la realizzazione del presente bando è stanziato un importo complessivo iniziale di € 4.100.000,00 a valere sul bilancio regionale 2022/2024, nell'annualità 2023, sul capitolo 2140320010, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", fatta salva la possibilità di eventuali integrazioni con ulteriori fondi regionali ed europei.

8. Tipologia delle agevolazioni, intensità di aiuto e massimali di contributo

Le agevolazioni, che si sostanziano in contributi in conto capitale, sono concesse ai sensi del Regolamento GBER.

Fatta salva la possibilità di eventuali deroghe, alle agevolazioni di cui al presente bando, - per i soli progetti di investimento di cui al paragrafo 2, lettere A e B -, potranno essere aggiunte anche le agevolazioni previste dal *Temporary Framework*, sezione 3.13 (Comunicazione della Commissione europea 8442/2021), nel limite massimo di contribuzione aggiuntiva pari al 15% e, comunque, nel rispetto di quanto prevista da tale normativa.

L'impresa deve presentare il proprio piano industriale con la relativa strategia di mercato e di rapporto col territorio e con la filiera, nonché allegare al programma di investimento una relazione descrittiva corredata di singole schede dettagliate per ogni progetto per il quale viene richiesto il cofinanziamento regionale.

Quadro degli interventi finanziabili e delle intensità di aiuto (in base ai regimi vigenti)

Tipologia di intervento		Regime di Aiuto	Intensità di aiuto (%)		
			Piccole	Medie	Grandi
A	Nuovi insediamenti produttivi	Zone non assistite	20	10	—
		Zone assistite (art. 107.3.c)	35	25	15 (*)
B	Infrastrutture di ricerca e/o infrastrutture tecnologiche	Art. 26 Reg. GBER	50	50	50
		Punto 95 Nuova disciplina ⁶	35	35	35
C	Ricerca industriale	Art. 25 Reg. GBER	50	50	50
	Sviluppo sperimentale		45	35	25
D	Innovazione nelle PMI	Artt. 28 e 29 Reg. GBER	50	50	—
E	Aiuti agli investimenti per a) innalzare il livello di tutela ambientale, b) l'efficienza energetica, c) la cogenerazione ad alto rendimento, d) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti	Artt. 36, 38, 40 e 47 Reg. GBER	50	40	30
F	Formazione dei lavoratori	Art. 31 Reg. GBER	70	60	50
G	Sostegno all'assunzione di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate	<i>De Minimis</i>	Importo forfetario massimo di 200 mila Euro		

(*) solo con fondi regionali

Nel caso di nuovi insediamenti produttivi previsti dalla lettera A di cui alla tabella che precede, il contributo alle grandi imprese che investono nell'ambito dei territori che rientrano nella carta degli aiuti, inclusi gli eventuali

⁶ Comunicazione della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (nuova Disciplina in corso di revisione);

contributi legati alla maggiorazione di cui alla sezione 3.13 del *Temporary Framework*, possono essere concessi solo a valere sulle risorse regionali.

In tutti gli altri casi diversi dalla lettera A e dalla lettera D di cui alla suddetta tabella, il contributo alle grandi imprese può essere concesso a valere anche sul POR FESR o POR FSE.

Le singole schede progetto stabiliscono gli investimenti minimi per ciascuna tipologia di aiuto concedibile, fermo il livello di contributo complessivo stabilito secondo i seguenti limiti massimi calcolati in base al numero di assunzioni:

Incremento occupazionale	Massimale di contributo complessivo
Da 20 a 30 assunzioni	1.500.000,00
Da 30 a 40 assunzioni	2.000.000,00
Da 40 a 50 assunzioni	2.500.000,00
Oltre 50 assunzioni	In base al calcolo delle contribuzioni

Se dalla sommatoria dei contributi calcolati sui singoli progetti, nei diversi regimi di aiuto, si ottiene una cifra superiore ai massimali per categoria, le somme eccedenti vengono decurtate dai progetti di cui alle lettere A e B.

9. Regole di cumulo

Come previsto dall'art. 7 dello Schema di accordo di cui all'Appendice 4 allegata al presente bando, le spese di ciascun progetto previsto dal Programma di investimento possono essere finanziate anche a valere sui fondi di cui al DM 1° aprile 2015, al DM 9 dicembre 2014 nonché, per le aree di crisi, a valere sull'intervento previsto dalla L. 181/1989.

La medesima spesa non può essere rimborsata due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

B. PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E DI INNOVAZIONE

10. Procedura e termini di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione dovrà obbligatoriamente essere presentata secondo le modalità di seguito indicate, pena l'esclusione. La domanda contiene, oltre all'istanza di richiesta del contributo, ai dati anagrafici e alle dichiarazioni del legale rappresentante, una descrizione complessiva del piano industriale e del Programma di investimento per cui si richiede il finanziamento e le schede descrittive dei singoli progetti inclusi nel Programma medesimo.

La domanda dovrà essere compilata, *on-line*, dal legale rappresentante (o procuratore) dell'impresa⁷ utilizzando la procedura di invio telematico prevista dal sistema informativo regionale SIGEF e disponibile all'indirizzo internet <https://sigef.regione.marche.it>, dal **30 giugno 2022 al 30 settembre 2022**, mediante:

1. inserimento **su SIGEF** dei dati anagrafici relativi all'impresa e al legale rappresentante;
2. **caricamento su SIGEF** degli allegati alla domanda, elencati al paragrafo 28 del presente bando;
3. **sottoscrizione digitale della domanda** da parte del richiedente mediante specifica *smart-card* o altra carta servizi abilitata al sistema: è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

⁷ In caso di R.T.I dal legale rappresentante (o procuratore) dell'impresa mandataria capofila.

Il sistema informativo restituirà la "ricevuta di protocollazione" attestante la data e l'ora di arrivo della domanda. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00.

Il numero e la data della marca da bollo dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti nella domanda.

Il richiedente dovrà apporre sulla ricevuta di protocollazione, generata dal sistema e successivamente stampata, la marca da bollo.

La ricevuta dovrà essere debitamente conservata ai fini di eventuali successivi controlli.

Le modalità per richiedere l'abilitazione al sistema informatico sono pubblicate nella *homepage* di <https://sigef.regione.marche.it>. Sempre nella *homepage* sono indicati i riferimenti per la risoluzione di problemi tecnici e di contenuto.

Gli allegati alla domanda, elencati al paragrafo 28 del presente bando e scaricabili dal sito <https://sigef.regione.marche.it>, una volta debitamente compilati e firmati digitalmente, devono essere obbligatoriamente caricati, unitamente alla domanda di partecipazione (Scheda 1), sulla piattaforma SIGEF, pena la non ammissibilità della domanda.

Per inadempimenti di carattere meramente formale, la Regione Marche si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata.

La domanda deve essere presentata dal Legale Rappresentante, o da altri soggetti (ad esempio studi commerciali, associazioni di categoria, etc.) solo se formalmente delegati a partire dalle ore 10:00 del giorno 30/06/2022.

La chiusura della presentazione delle domande avverrà alle ore 17:00 del giorno 30/09/2022.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per la partecipazione al presente procedimento nonché quelle concernenti i progetti da finanziare devono essere redatte utilizzando i modelli forniti dalla Regione Marche e messi a disposizione sul sito www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/marche-innovazione.

La domanda presentata fuori dai termini prescritti o con modalità difformi rispetto a quelle indicate ai periodi precedenti è da ritenersi non accoglibile.

Nel caso si ravvisi la necessità di modificare una domanda già presentata, è necessario presentare una nuova domanda entro i termini per la presentazione delle domande previsti dal presente avviso pubblico. Nel caso vengano inserite più domande di contributo relative al presente avviso, verrà presa in considerazione solo l'ultima inserita, in base alla data e ora risultanti.

Nel caso, invece, si ravvisi la necessità di ritirare la domanda, anche successivamente alla scadenza prevista per la presentazione delle stesse, è necessario presentare la richiesta tramite PEC inoltrata al seguente indirizzo: regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it.

La rendicontazione deve essere presentata dal beneficiario, oppure da altri soggetti (Commercialista, Sindacato, Patronato), solo se formalmente delegati.

Nel caso di soggetto delegato occorrerà compilare e firmare una delega. Il modulo per la delega è scaricabile al seguente link: www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/marche-innovazione

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando. Saranno dichiarate irricevibili le domande:

- inoltrate secondo le modalità procedurali stabilite dal presente paragrafo;
- redatte e/o sottoscritte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando.

La Regione Marche si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili o di sopraggiunte ulteriori dotazioni finanziarie.

11. Procedura e tempistica di selezione delle domande

L'intervento viene attuato con procedura valutativa a graduatoria.

I criteri di valutazione e di priorità del programma di investimento e dei singoli progetti sono riportati nell'Appendice 1.

La procedura di selezione avviene secondo le seguenti fasi:

Fase 1 - Verifica della completezza e correttezza formale della proposta (ammissibilità della domanda);

Fase 2 - Valutazione tecnica e strategica del Programma di investimento;

Fase 3 - Approvazione del Programma di investimento;

Fase 4 - Sottoscrizione dell'Accordo.

Fase 1. Verifica della completezza e correttezza formale della proposta

L'istruttoria di ammissibilità della domanda viene svolta dalla struttura regionale competente, individuata nel Settore Industria, Artigianato e Credito.

In questa fase viene verificato il possesso dei requisiti soggettivi del proponente e la presenza di eventuali cause di inammissibilità che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

Le domande di partecipazione saranno considerate non ammissibili nel caso di:

- a) mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 4 del presente bando;
- b) assenza di almeno un progetto di insediamento produttivo (di cui al precedente paragrafo 2, lettera A) o di realizzazione di infrastruttura di ricerca o infrastruttura tecnologica (di cui al precedente paragrafo 2, lettera B);
- c) verifica della presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili alle imprese richiedenti il contributo e non sanabili, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000;
- d) presentazione da parte della stessa impresa di più di una domanda di partecipazione alle agevolazioni previste dal presente bando, in tal caso sarà esaminata solo la prima candidatura ricevuta;
- e) non validità della firma digitale.

È ammesso il soccorso istruttorio solamente per documentazioni di rilevanza non sostanziale ai fini dell'ammissibilità della domanda.

Fase 2: Valutazione tecnica e strategica del Programma di investimento

La valutazione viene effettuata, a seguito dell'esito istruttorio di ammissibilità della domanda, da un **Comitato di valutazione** nominato con decreto dirigenziale e composto da membri esterni all'Amministrazione, di comprovata competenza ed esperienza scientifica, tecnologica o industriale. Il Comitato è assistito dai rappresentanti delle strutture coinvolte nei progetti specifici.

Il Comitato può inoltre avvalersi di pareri di esperti esterni, motivandone la richiesta, con riferimento alle specifiche tematiche progettuali e industriali.

I criteri di valutazione del piano industriale e del Programma di investimento per cui si richiede il contributo e i criteri di valutazione dei singoli progetti, sono indicati nell'Appendice 1.

La graduatoria dei Programmi ammissibili al finanziamento viene elaborata sulla base dei punteggi ottenuti sui criteri di valutazione e sui criteri di priorità.

Il Comitato valuta la qualità del piano industriale complessivo e la qualità e coerenza del Programma di investimento per cui si richiede il finanziamento nella sua completezza.

Sono considerati **ammissibili al finanziamento i programmi** che ottengono un punteggio complessivo maggiore o uguale a 70/100, al netto dei punteggi legati agli elementi di priorità e nessun punteggio inferiore ai 6/10, su ciascun criterio di valutazione specifico.

Ai fini della determinazione degli investimenti ammissibili e dei contributi concedibili, per i soli Programmi di investimento ammessi in graduatoria, il Comitato si deve pronunciare sui singoli progetti che ne fanno parte senza alcuna ulteriore graduatoria. Vengono mantenuti nel Programma solamente i progetti, che coerentemente alla valutazione generale, rispettino entrambe le due condizioni sopra richiamate in termini di punteggio complessivo e su ogni singolo criterio di valutazione specifico.

Il Comitato può anche prevedere il mantenimento dei progetti, operando dei **tagli alle voci di spesa** non coerenti con le finalità, gli obiettivi e le linee di attività previsti dal presente bando e/o ridimensionare le spese che verranno giudicate sovrastimate, incongrue o inutili rispetto alle attività da svolgere.

In conclusione si procede a redigere la graduatoria comprensiva delle entità dell'investimento e del contributo regionale e si stabiliscono le imprese ammesse e finanziate, le imprese ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse e le imprese non ammesse. Le imprese ammesse, ma non finanziate, potranno ottenere il finanziamento successivamente a seguito di nuove disponibilità finanziarie sul bilancio regionale a valere su fondi regionali e/o europei.

Il Comitato di valutazione, in relazione ai Programmi risultati ammissibili, può indicare al Dirigente del Settore Industria Artigianato e Credito **prescrizioni operative e richieste di integrazione non influenti sulla valutazione, che possano migliorare l'efficacia del Programma di investimento**. Se ritenuto opportuno, il Dirigente convoca l'impresa per concordare tali interventi migliorativi. L'impresa trasmette il Programma con le integrazioni richieste entro i successivi 15 giorni.

La Regione finanzia i Programmi di investimento (comprensivi dei diversi progetti) per scorrimento della graduatoria in ordine di punteggio fino ad esaurimento delle risorse disponibili; può provvedere a successivi scorrimenti sulla base della messa a disposizione di risorse aggiuntive a valere sulle risorse regionali e/o sui fondi europei.

Fase 3. Approvazione del Programma di investimento e dello schema di Accordo

La struttura regionale competente approva, con decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito, la graduatoria con gli schemi di accordo contenenti i Programmi di investimento. Il provvedimento, inoltre, stabilisce la **spesa ammissibile** e le **agevolazioni spettanti** per ogni singolo progetto, previsto da ciascun Programma di investimento ammesso al contributo.

Gli schemi di Accordo approvati, vengono comunicati alle parti sociali e ai Comuni dove si svolgerà l'investimento produttivo.

Il Dirigente del Settore regionale competente, trasmette anche gli schemi di Accordo ai dirigenti coinvolti nella gestione dei progetti inclusi nei Programmi di investimento approvati, affinché provvedano all'adozione degli atti di propria competenza ai fini della concessione dei contributi e dell'impegno delle risorse.

Il decreto di approvazione della graduatoria e i relativi allegati, sono pubblicati sul sito www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 573/16, sul sito istituzionale www.regione.marche.it/regione-utile/attivita-produuttive, sotto le voci Imprese e Attrazione Investimenti, nonché sul sito www.marcheinnovazione.it.

Fase 4. Sottoscrizione dell'Accordo regionale di investimento e di innovazione

Per le proposte ammesse e finanziate si procede, **entro 90 giorni dalla data di approvazione del decreto di concessione**, alla **sottoscrizione dell'Accordo** il cui schema è riportato all'Appendice 4.

Nell'Accordo sono riportati gli obblighi di informazione e comunicazione al cui rispetto è tenuto il beneficiario del contributo ed eventuali specificazioni di carattere tecnico che non alterino i criteri e i principi del bando.

L'Accordo è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa (o, in caso di R.T.I., dell'impresa mandataria capofila) e dal Dirigente del Settore regionale competente.

La mancata sottoscrizione dell'Accordo da parte dell'impresa ammessa al finanziamento, determina la revoca del contributo concesso.

C. RELAZIONI ATTUATIVE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

12. Modalità di presentazione della relazione attuativa dell'Accordo e della rendicontazione delle spese

L'impresa (e in caso di R.T.I., l'impresa mandataria capofila) relaziona, di norma con cadenza annuale, sullo stato di attuazione del Programma di investimento complessivo previsto dall'Accordo, al Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito, evidenziando gli eventuali scostamenti e le conseguenti azioni per riallineare il piano attuativo.

I singoli progetti verranno gestiti nell'ambito della piattaforma <https://sigef.regione.marche.it>, in cui verranno caricati successivamente all'approvazione. La rendicontazione delle spese sostenute nei vari progetti (se oggetto di contributo) deve essere effettuata dal beneficiario secondo i criteri che verranno stabiliti con successivo provvedimento della Regione e trasmessa alla struttura regionale responsabile del procedimento, attraverso la piattaforma informatica SIGEF disponibile all'indirizzo <https://sigef.regione.marche.it>, in tre *tranches* corrispondenti ad ogni annualità, fatta salva la possibilità di rendicontare le spese sostenute anticipatamente rispetto al termine di conclusione del Programma di investimento indicato nell'Accordo.

La presentazione della relazione conclusiva e la richiesta del saldo per il completamento del progetto devono avvenire non oltre il 60° giorno successivo alla data di conclusione del programma di investimento (fa fede la data dell'ultima fattura).

Tra gli obblighi connessi alla rendicontazione della spesa si rammenta che il beneficiario deve:

- a) rendicontare secondo le modalità e i termini stabiliti nel presente bando;
- b) garantire che le spese dichiarate siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione dell'operazione;
- c) dichiarare di non avere ricevuto aiuti incompatibili o di avere provveduto al loro rimborso secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti;
- d) conservare, per un periodo minimo di 5 anni, in base alla normativa vigente, tutti i documenti relativi all'operazione sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati⁸, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
- e) comunicare tempestivamente all'Amministrazione competente l'ubicazione dei documenti sopra richiamati, nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione ed ogni successiva modifica;
- f) assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, nei casi di controllo. In tali occasioni, il beneficiario è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto;
- g) assicurare un sistema di contabilità separata mediante l'apertura di un **conto dedicato** a tutte le transazioni relative al Programma di investimento per il quale è stato concesso il contributo. Ove possibile è, inoltre, preferibile il ricorso a fatturazione separata, specificatamente dedicata al Programma di investimento per il quale è stato concesso il contributo medesimo;
- h) apporre i loghi cartellonistica prevista dalla Regione per interventi finanziati con fondi FESR e FSE .

⁸ Ai sensi dell'art. 19, par.4, del Reg. CE 1828/2006 per "supporti comunemente accettati" si intendono: fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documento originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico.

13. Modalità e termini di erogazione dell'aiuto

La liquidazione dei contributi verrà effettuata dalla struttura regionale responsabile del procedimento per ciascun progetto, nel rispetto degli impegni di spesa assunti sulla base dei cronoprogrammi presentati dal beneficiario, fino ad un massimo di tre *tranches* annuali.

Le liquidazioni dei contributi avverranno di norma, e compatibilmente, all'espletamento delle attività legate agli adempimenti contabili, **entro il 90° giorno successivo alla data di invio della richiesta di liquidazione e della documentazione giustificativa di spesa**, previa verifica della relazione tecnica degli interventi, della rendicontazione finanziaria, della regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria, della documentazione antimafia (qualora prevista dalla normativa vigente) e della documentazione certificativa di spesa attestante la realizzazione intermedia o finale del Programma degli investimenti.

Nel caso dal DURC emerga un'irregolarità contributiva o previdenziale, non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l'impresa beneficiaria abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione. Qualora l'impresa beneficiaria non provveda alla suddetta regolarizzazione, l'Amministrazione può agire in compensazione, riducendo il valore del contributo nella misura dell'importo da corrispondere direttamente all'INPS o all'INAIL per sanare l'irregolarità.

L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) sulla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili (Dichiarazione Deggendorf), nonché alla verifica, mediante visura camerale, dell'avvenuta localizzazione dell'unità produttiva nel territorio della Regione Marche. Anche nel caso in cui detta verifica sia già stata effettuata, la stessa dovrà essere ripetuta per accertare il mantenimento della localizzazione, nel territorio della regione Marche, dell'unità produttiva oggetto del Programma di investimento ammesso al contributo.

D. CONTROLLI, VARIAZIONI, PROROGHE E REVOCHE

14. Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la struttura regionale responsabile del procedimento effettua idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle imprese che hanno presentato domanda di partecipazione e, comunque, in tutti i casi in cui esistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo.

Ogni progetto previsto dal Programma di investimento e ammesso a cofinanziamento, ai sensi del presente bando, verrà sottoposto a controllo documentale da parte della struttura regionale su tutte le spese rendicontate dall'impresa.

Dietro indicazione del Settore Industria Artigianato e Credito, la Regione Marche si riserva altresì la possibilità di attivare misure di controllo in loco, anche a campione, al fine di accertare l'effettiva e conforme realizzazione dei progetti.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero dichiarazioni mendaci in ordine alla realizzazione del progetto oggetto di contributo, l'impresa beneficiaria decade immediatamente dalla agevolazione ottenuta, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti.

15. Variazioni dei piani di spesa

Il Programma di investimento dovrà essere realizzato in conformità a quello approvato e ammesso alle agevolazioni. **Fermo restando il limite massimo dell'importo di contributo concesso**, è possibile apportare le seguenti variazioni ordinarie per ogni progetto del Programma, - **da comunicare tempestivamente alla Regione, ma che non necessitano di preventiva autorizzazione** -, e precisamente:

- variazioni che **non** comportino scostamenti superiori al **10% in aumento** per ogni singola tipologia di spesa (es. spese per personale, spese per acquisizione strumentazione, attrezzature, sviluppo di sistemi informatici, ecc.) prevista da ciascun progetto contemplato dal Programma di investimento;
- sostituzione di taluno dei beni/fornitori previsti in ciascun progetto oggetto del Programma di investimento con altri beni/fornitori simili e/o equivalenti.

Devono essere invece previamente autorizzate dalla competente struttura regionale, le variazioni non ordinarie superiori al limite del 10% in aumento di cui sopra.

Le variazioni non ordinarie, realizzate in assenza di preventiva autorizzazione della Regione Marche, non saranno ammesse e non saranno considerate ai fini del contributo concesso.

Le relative richieste di autorizzazione, **adeguatamente motivate**, devono essere inoltrate alla struttura competente tramite pec, almeno 60 giorni prima della scadenza dei termini previsti per la realizzazione del progetto di cui si chiede la variazione. La struttura responsabile del procedimento comunica formalmente al soggetto beneficiario l'esito della valutazione entro 30 giorni dal ricevimento della predetta richiesta di variazione.

La richiesta di variazione dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto a ciascun progetto originariamente ammesso, fermo restando che, in ogni caso, dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo del Programma di investimento ammesso a contributo.

16. Variazioni del beneficiario

16.1 I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda e relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa beneficiaria che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo, fermo quanto previsto al paragrafo 18 che segue.

16.2 Le **operazioni straordinarie di impresa** (cessione/conferimento/affitto d'azienda o di ramo di azienda, trasformazione, fusione, scissione, trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, ecc.) che dovessero intervenire **successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione o in corso di esecuzione del progetto**, ove riguardanti il Programma di investimento oggetto dell'Accordo, ovvero aventi, comunque riflessi su di esso, devono essere tempestivamente comunicate, tramite PEC alla competente struttura Regionale. Devono altresì essere comunicate le cessioni di quote o azioni delle società beneficiarie del contributo.

Dette operazioni straordinarie di impresa sono ammesse a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando e vi sia continuità nella soggettività giuridica e/o economica, che venga mantenuto valido il piano industriale, il Programma di investimento e gli obiettivi occupazionali, che vi sia continuità aziendale e siano rispettati gli obblighi relativi previsti dal bando. Le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, possono essere trasferite, previa apposita domanda di trasferimento, al soggetto subentrante.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata dall'impresa beneficiaria, prima del perfezionamento dell'atto di cessione/conferimento/affitto d'azienda o di ramo di azienda, trasformazione, fusione, scissione, trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, ecc.) la domanda di trasferimento delle agevolazioni non può essere, dunque, presentata dopo il perfezionamento del relativo atto.

Nella relativa domanda di trasferimento dovranno essere contenute le informazioni di cui al paragrafo 10 in quanto compatibile.

L'Amministrazione Regionale, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento, decide sull'ammissibilità di tale operazione, valutando la sussistenza dei medesimi requisiti di ammissibilità e di selezione previsti dal presente bando in capo al nuovo soggetto subentrante e purché non siano pregiudicate le finalità perseguite con il progetto presentato e/o cofinanziato. A tal fine l'Amministrazione può richiedere agli interessati tutta la documentazione integrativa necessaria. Il relativo provvedimento di accoglimento o di diniego, sarà comunicato all'impresa beneficiaria.

In caso di valutazione positiva, nell'atto di cessione/conferimento/affitto d'azienda o di ramo di azienda, trasformazione, fusione, scissione, trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, ecc., deve essere espressamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante, il quale deve altresì assumere, a proprio carico gli obblighi previsti nell'Accordo.

Il contributo concesso sarà revocato nel caso in cui l'atto sia perfezionato prima della conclusione del procedimento di valutazione da parte dell'Amministrazione Regionale ovvero in caso di esito negativo della valutazione.

L'atto deve essere comunicato tramite PEC all'Amministrazione competente, la quale dispone il trasferimento a favore del soggetto subentrante delle agevolazioni già concesse al soggetto uscente ed a questi non ancora erogate.

Il contributo sarà revocato se nell'atto il soggetto subentrante non assuma espressamente gli obblighi previsti nell'Accordo.

Nel caso in cui invece nel ripetuto atto non sia prevista la cessione dell'agevolazione, il contributo concesso, ma non ancora erogato, non sarà riconosciuto né al soggetto uscente né al soggetto subentrante.

16.3 Le eventuali variazioni soggettive di cui sopra che dovessero intervenire **entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario** devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione regionale che deciderà sull'ammissibilità delle suddette variazioni, anche tenuto conto del vincolo di stabilità delle operazioni.

Per il relativo procedimento si applica quanto previsto al punto 16.2 che precede, in quanto compatibile.

Il contributo concesso sarà revocato nel caso in cui l'atto sia perfezionato prima della conclusione del procedimento di valutazione da parte dell'Amministrazione regionale ovvero in caso di esito negativo della valutazione.

16.4 In caso di R.T.I. le disposizioni che precedono si applicano a ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fermo che le relative comunicazioni dovranno essere inviate alla Regione dalla mandataria capofila, quale unica legittimata ad intrattenere i rapporti con l'Amministrazione.

17. Proroghe

Gli interessati possono presentare istanza di proroga rispetto al termine stabilito **fino ad un massimo di 6 mesi** per completare i progetti di investimento e fino a 12 mesi **per l'ultimazione del solo programma occupazionale**. L'approvazione della proroga di 12 mesi per il completamento del piano occupazionale è subordinata alla presentazione di una **garanzia fideiussoria** (bancaria o assicurativa italiana) di importo corrispondente al ritardo nell'attuazione del piano occupazionale, secondo i parametri stabiliti per la revoca totale o parziale.

L'istanza, adeguatamente motivata, deve essere presentata, tramite PEC all'Amministrazione regionale, prima della scadenza prevista per il completamento del Programma di investimento.

La richiesta di proroga si intende accolta salvo che l'Amministrazione competente, entro 20 giorni decorrenti dalla richiesta della stessa, non manifesti parere contrario.

In caso di positivo accoglimento, il beneficiario è tenuto a modificare il termine di scadenza, qualora previsto, della garanzia fideiussoria richiesta per l'erogazione dell'anticipo.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il Programma di Investimento possa essere ritenuto funzionale e funzionante.

Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.

18. Revoche e procedimento di revoca

18.1 Fermo quanto già previsto al paragrafo 16 che precede e ferme le ipotesi di revoca totale o parziale previste nel presente bando, i contributi concessi sono **interamente revocati** dalla Regione Marche nei seguenti casi:

- a. perdita dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando per la firma dell'Accordo;
- b. mancato avvio o interruzione del Programma, qualora questo dipenda dal beneficiario;
- c. utilizzo alterato delle agevolazioni rispetto alla destinazione d'uso che ne ha motivato la concessione;
- d. cessazione o trasferimento dell'unità produttiva che ha beneficiato dell'intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione finale del contributo;
- e. nel caso in cui l'intervento finanziato dalla Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti, incompleti o falsi e mendaci;
- f. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti all'Accordo, ove non autorizzati dalla Regione;
- g. insufficiente realizzazione del Programma di investimento e mancato raggiungimento dell'obiettivo di incremento occupazionale per oltre il 50% o, nel caso di progetti di salvataggio e reindustrializzazione, il mancato mantenimento dei livelli occupazionali con una diminuzione superiore al 30%;
- h. mancata localizzazione nella Regione Marche della sede dell'investimento entro la data della prima richiesta di pagamento (valevole solo per i soggetti beneficiari che alla data di presentazione della domanda non possiedono la sede dell'investimento nella Regione);
- i. mancato invio di ulteriori informazioni e dati richiesti dalla Regione in relazione al presente procedimento di revoca;
- j. presenza di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione Europea, che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, ove il beneficiario non abbia provveduto alla regolarizzazione entro la data di presentazione della rendicontazione finale⁹;
- k. tutti i casi di variazioni del Programma di investimento per cui non è stata ottenuta l'autorizzazione prevista dall'articolo 4 dello schema dell'Accordo di cui all'Appendice 4;
- l. mancato adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 125 dalla L. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni pubbliche e richiamati nel paragrafo 22 del presente bando;
- m. rifiuto del beneficiario all'esecuzione dei controlli di cui all'art. 5 dello schema di Accordo di cui all'Appendice 4 del presente bando;
- n. rinuncia al contributo concesso.

La Regione Marche dispone altresì la revoca totale dei contributi concessi:

- a. qualora dalla documentazione prodotta, o dai controlli eseguiti, emergano scostamenti dal Programma di investimento ammesso al contributo, che comportino: una diversa valutazione del Programma medesimo o inadempimenti rispetto agli obblighi previsti nel bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
- b. nei casi di diminuzione dei punteggi acquisiti dai soggetti beneficiari, tale da renderli inferiori a quanto stabilito in Tabella di Valutazione.

18.2 È disposta la **revoca parziale** del contributo nei seguenti casi:

- mancato raggiungimento dell'obiettivo di incremento occupazionale fino alla quota massima del 50% (oltre la quale scatta la revoca totale). In tal caso si applica una riduzione proporzionale sul contributo ammesso pari alla percentuale di mancato raggiungimento aumentata del 5%;
- mancato mantenimento, per i progetti di salvataggio e reindustrializzazione delle imprese in crisi, dei livelli occupazionali fino alla quota massima del 30% dei livelli precedenti (oltre la quale scatta la revoca totale). In

⁹ 26 D.P.C.M. 23-05-2007- Clausola "Deggendorf" (sentenza del Tribunale di Primo Grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-244/93 e T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH).

tal caso si applica una riduzione proporzionale alla percentuale di mancato raggiungimento aumentata del 10%.

La riduzione del contributo concesso, si applica percentualmente al valore complessivo dei contributi.

18.3 È disposta infine la **revoca** dei contributi relativi **ai singoli progetti** previsti dal Programma di investimento in caso di loro mancata o diversa realizzazione purché non incidano sui restanti progetti e salvo che non siano riconducibili ai casi di revoca totale o parziale che precedono.

18.4 La Regione Marche, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari¹⁰ l'avvio del procedimento di **revoca totale o parziale** ed assegna agli interessati, il termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, la Regione procederà all'adozione del decreto di revoca del contributo concesso e di eventuale recupero delle somme già erogate, nonché all'invio del decreto medesimo al beneficiario.

Nel decreto di revoca e recupero vengono assegnati 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme dovute, maggiorate degli interessi, delle spese e delle eventuali sanzioni¹¹. Qualora il beneficiario o il fideiussore, ove esistente, non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, la competente struttura regionale responsabile del procedimento, provvederà ad informare l'Ufficio regionale competente per il recupero coattivo, al fine dell'avvio delle relative procedure nei confronti del beneficiario e/o fideiussore.

E. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

19. Obblighi connessi al vincolo di stabilità

Il beneficiario è tenuto a rispettare le condizioni di seguito elencate, a far data dal pagamento finale del contributo:

- a. non delocalizzare l'attività economica, o una sua parte, dal sito oggetto di incentivo, in favore di unità produttiva situata al di fuori della Regione Marche, per almeno 5 anni;
- b. non cessare o modificare l'attività svolta, oggetto della domanda di contributo, per almeno 5 anni;
- c. non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario, i beni acquistati, o realizzati, in tutto o in parte col contributo ottenuto, per almeno 5 anni. È fatta salva la facoltà di sostituire impianti, macchinari, attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione tecnologica;
- d. mantenere il livello occupazionale raggiunto alla fine del Programma di investimento per almeno 3 anni. Fuori dai casi riconducibili a cause di forza maggiore, il mantenimento del livello occupazionale si ritiene comunque garantito qualora il beneficiario lo riduca in misura non superiore al 10% del livello occupazionale originariamente previsto dal medesimo Programma di investimento oggetto dell'Accordo.

Nel caso in cui l'Accordo sia stato stipulato con un R.T.I. al quale partecipino una o più grandi imprese, le condizioni di cui alle suddette lett. c) e d) devono essere rispettate per almeno 5 anni a far data dal pagamento finale del contributo.

Nel caso di una riduzione del livello occupazionale fino al 50% del livello occupazionale originariamente previsto dal Programma di investimento oggetto dell'Accordo, al beneficiario viene applicata una revoca parziale dell'agevolazione concessa, in misura proporzionale, maggiorata del 5%. Nel caso di una riduzione del livello

¹⁰ Artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90.

¹¹ Art. 55 della Legge Regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Revoca degli interventi di sostegno alle imprese).

occupazionale superiore al 50% del livello occupazionale originariamente previsto dal Programma di investimento oggetto dell'Accordo, al beneficiario viene applicata la revoca totale dell'agevolazione¹².

La violazione delle suddette condizioni comporterà l'immediata revoca del contributo, con conseguente obbligo di restituzione della agevolazione concessa.

La revoca parziale o totale del contributo è disposta con decreto del Dirigente del competente Settore regionale.

20. Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'Amministrazione

Il beneficiario che intenda rinunciare al contributo è tenuto a darne immediata comunicazione formale all'Amministrazione competente. In caso di R.T.I. detta comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa mandataria capofila del raggruppamento.

Il beneficiario deve dare tempestiva informazione all'Amministrazione competente circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il Programma di investimento, nonché comunicare all'Amministrazione:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati sui quali disporre i pagamenti dei contributi;
- eventuali variazioni delle spese.

Al momento di presentazione della domanda, alla conclusione del programma di investimento, nonché su puntuale richiesta dell'Amministrazione competente, il beneficiario deve, altresì, comunicare il grado di conseguimento degli obiettivi previsti e progressivamente raggiunti.

21. Rispetto della normativa

Il beneficiario è tenuto a garantire che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.

Il beneficiario deve garantire il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 e s.m.i).

F. INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DISPOSIZIONI FINALI

22. Pubblicità del Bando

Al fine di consentire la sua massima diffusione, il presente bando verrà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR), anche sui siti internet www.regione.marche.it, www.marcheinnovazione.it.

Il bando verrà inoltre trasmesso alle parti economico-sociali e alle categorie sociali maggiormente rappresentative del territorio regionale in modo da garantirne una diffusione capillare. Saranno inoltre organizzati seminari e incontri per illustrare i benefici offerti e le modalità attuative dell'intervento.

23. Responsabile del procedimento

Il responsabile del coordinamento del Programma di investimento oggetto dell'Accordo è il Dott. Silvano Bertini reperibile ai seguenti recapiti: e-mail silvano.bertini@regione.marche.it, tel. 071 8063701.

¹² D.L. 12 luglio 2018 n. 87 convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2018, n. 96, Capo II "Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali", art. 6.

I Responsabili dei procedimenti relativi a ciascun progetto previsto dal Programma di investimento oggetto dell'Accordo, sono:

- per i progetti di cui al paragrafo 2, lettere A ed E, il Responsabile del Settore Industria, Artigianato e Credito;
- per i progetti di cui al paragrafo 2, lettere B, C e D, il Responsabile del Settore Innovazione e Cooperazione Internazionale;
- per i progetti di cui al paragrafo 2, lettera F, il Responsabile del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi complesse;
- per i progetti di cui al paragrafo 2, lettera G, il Responsabile del Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro.

24. Diritto di accesso

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge n. 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata all'Amministrazione competente, con le modalità di cui all'art. 25 della medesima Legge.

25. Procedure di ricorso

Avverso il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione. In via alternativa, è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente bando.

26. Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. 2016/679/UE

In relazione alle finalità di cui al presente procedimento amministrativo, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE) per le finalità strettamente funzionali al procedimento, con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge e saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli archivi regionali.

In relazione al trattamento dei dati personali, il soggetto interessato può accedere ai propri dati, per verificarne l'utilizzo o eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge, come previsto dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento 2016/679/UE.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta via PEC rivolta al Titolare del trattamento dei dati personali, nonché al Responsabile della protezione dei dati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente della struttura regionale competente per l'attuazione della misura di aiuto, Settore Industria, Artigianato e Credito, Dott. Silvano Bertini.

27. Disposizioni finali

Ai fini del presente bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie, ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, verranno effettuate tramite il Posta Elettronica Certificata (PEC). Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione competente da parte di beneficiari che hanno

presentato domanda (ad es. comunicazioni di variazioni, richieste di proroga, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC, all'indirizzo regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it.

A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il bando, per effetto di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BUR le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

L'Amministrazione competente si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

28. Appendici e Schede

Le Appendici e le schede di seguito elencati sono da considerarsi parte integrante del presente bando.

APPENDICI

APPENDICE 1: Schede interventi;

APPENDICE 2: Elenco Comuni rientranti nelle Zone Assistite dagli aiuti a finalità Regionale ex art. 107.3 lett. c) TFUE;

APPENDICE 3: Ambiti produttivi inclusi nella Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 della Regione Marche;

APPENDICE 4: Schema di Accordo regionale di investimento e di innovazione.

SCHEDE

Da esibire in fase di presentazione della domanda a prescindere dal/dai progetto/i che si intende/intendono realizzare:

SCHEDA 1: Domanda di partecipazione;

SCHEDA 2: Dichiarazione Deggendorf;

SCHEDA 3: Dichiarazione De Minimis;

SCHEDA 4: Piano Industriale;

SCHEDA 5: Procura Speciale.

Da esibire in fase di presentazione della domanda a seconda del/dei progetto/i che si intende/intendono realizzare:

SCHEDA INTERVENTO A. Investimenti produttivi

SCHEDA INTERVENTO B. Infrastrutture di ricerca e/o infrastrutture tecnologiche

SCHEDA INTERVENTO C. Ricerca e sviluppo

SCHEDA INTERVENTO D. Innovazione nelle PMI

SCHEDA INTERVENTO E. Innovazione energetico-ambientale

SCHEDA INTERVENTO F. Formazione dei lavoratori e dei tecnici

SCHEDA INTERVENTO G. Assunzione lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate

APPENDICE 1
SCHEDE INTERVENTI

PIANO INDUSTRIALE E PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

L'azienda deve presentare il proprio piano aziendale con la relativa strategia di mercato e di rapporto col territorio e la filiera e descrivere sommariamente il Programma di investimento oggetto dell'Accordo del presente bando, per il quale viene richiesto il cofinanziamento e che viene successivamente dettagliato nelle singole schede relative a ciascun progetto previsto dal medesimo Programma.

Il piano industriale, per poter essere valutato, deve essere asseverato da un tecnico abilitato dagli ordini professionali.

Descrizione del piano industriale

La descrizione del piano industriale si articola nei seguenti paragrafi:

- 1) **Descrizione dell'impresa e dell'eventuale gruppo di appartenenza;**
- 2) **Obiettivi di mercato e tipologia di prodotti/servizi;**
- 3) **Motivazioni e caratteristiche dell'investimento produttivo;**
- 4) **Piano di produzione e livello di innovazione tecnologica;**
- 5) **Piano occupazionale e qualità delle competenze;**
- 6) **Coinvolgimento delle filiere produttive locali;**
- 7) **Coinvolgimento delle istituzioni formative e di ricerca del territorio;**
- 8) **Sostenibilità ambientale, salute e sicurezza sul lavoro;**
- 9) **Strategia finanziaria.**

Criteri di valutazione e di priorità del piano industriale e coerenza del Programma di investimento

La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri.

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA'	
Consistenza del piano industriale e coerenza del programma di investimento	30
Cantierabilità e realizzabilità del progetto insediativo	10
EFFICACIA	
Rilevanza tecnologica e innovativa del progetto	20
Contributo al rafforzamento della filiera	20
Impatto occupazionale	20

Criteri di priorità	Punteggio massimo
Contributo agli obiettivi della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente	4
Localizzazione in area di crisi (complessa o non complessa), nelle aree del cratere o in aree interne e borghi sotto i 5000 abitanti	5
Quota di laureati in materie tecnico-scientifiche attinenti al settore superiore al 30% dei nuovi assunti	5
Caratteristiche di sostenibilità ambientale e inclusione sociale	5

Presenza di un accordo sindacale di secondo livello (nel caso di espansione o reindustrializzazione), o in alternativa, nuovo piano occupazionale per nuova unità produttiva, anche in reshoring

3

A. INVESTIMENTI PRODUTTIVI

1. Investimenti ammissibili

Sono ammissibili progetti di investimento volti alla realizzazione di:

- A.1) nuovo insediamento produttivo finalizzato alla creazione di una nuova unità produttiva;
- A.2) nuovo insediamento produttivo finalizzato all'ampliamento di una unità produttiva esistente di proprietà;
- A.3) nuovo insediamento produttivo finalizzato all'acquisto, recupero e riqualificazione di una unità produttiva esistente chiusa, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 17, comma 3, lett. b) del Regolamento GBER¹³.

L'investimento complessivo ammissibile deve essere **almeno di € 1.000.000,00**.

Nel caso di R.T.I., l'investimento minimo di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento diversa dalla capofila, è **di € 200.000,00**.

2. Spese ammissibili

Le spese ammissibili devono consistere in costi sostenuti per investimenti materiali e immateriali strettamente necessari alla realizzazione e messa in funzione dell'unità produttiva e riguardanti l'acquisto di:

- a) suolo aziendale e/o sue sistemazioni¹⁴;
- b) opere murarie e assimilate, immobili destinati ad infrastrutture specifiche aziendali, opere di urbanizzazione e allacciamenti;
- c) macchinari, impianti, ed attrezzature varie (inclusi software specialistici). Macchinari, impianti e attrezzature possono essere nuove di fabbrica (ad eccezione degli investimenti di attivi di cui all'art. 17, comma 3, lettera b, del Reg (UE) 651/2014), o rigenerati/ricondizionati¹⁵, strettamente necessari al ciclo di produzione/erogazione dei servizi;
- d) spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo, ammesse nel limite del 10% dei costi progettuali totali ammissibili.

3. Intensità di aiuto

Regime di Aiuto	Intensità di aiuto		
	Piccole	Medie	Grandi
Zone non assistite	20%	10%	0%
Zone assistite dagli aiuti a finalità regionale (Art. 107.3.c)	35%	25%	15% (*)

¹³ Intesa quale nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato, gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, l'operazione avviene a condizioni di mercato.

¹⁴ Sono ammesse sistemazioni esclusivamente su suolo aziendale di proprietà.

¹⁵ Da parte del produttore o di ente/società specializzata

Tali agevolazioni potranno essere concesse anche ai sensi della sezione 3.13 del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea 8442 (2021), con un aumento del tasso di contribuzione del 15% per tutte le tipologie di impresa), qualora vigente.

Il contributo alle grandi imprese che investono nell'ambito dei territori che rientrano nella carta degli aiuti o gli eventuali contributi legati alla maggiorazione dell'art. 3.13 del Temporary Framework possono essere concessi solo a valere sulle risorse regionali.

4. Criteri di valutazione

La fase di valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri.

Criteri di valutazione	Indicatori di dettaglio	Punteggio massimo
Qualità del progetto realizzativo	Adeguatezza del progetto dal punto di vista della funzionalità e livello tecnologico, dell'efficienza, della collocazione logistica e infrastrutturale	40
Efficacia ed efficienza realizzativa	Cantierabilità dell'intervento e presenza di elementi utili a rilevare la tempistica di avvio, realizzazione e collaudo del progetto Congruità e pertinenza dei costi esposti rispetto agli obiettivi progettuali, al piano di lavoro delineato e alle specifiche del bando	30
Sostenibilità ambientale e sociale	Livello di rispetto ambientale, di risparmio e innovazione energetica, di sicurezza sul lavoro	30

B. INFRASTRUTTURE DI RICERCA E/O INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

1. Investimenti ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli **investimenti materiali ed immateriali** connessi alla realizzazione di un'infrastruttura di ricerca¹⁶ e/o di un'infrastruttura tecnologica¹⁷, che svolge esclusivamente attività economiche e a condizione che:

- l'accesso all'infrastruttura sia aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio;
- la struttura sia aperta alla collaborazione con le Università e gli altri organismi di ricerca, anche al fine della formazione delle risorse umane.

Al fine di garantire la possibilità di accesso all'infrastruttura beneficiaria di contributo pubblico, potranno essere rese note le dotazioni tecnologiche oggetto di cofinanziamento e il loro dettaglio. L'impresa, come condizione per l'ottenimento del contributo è tenuta a comunicare:

- di aver adottato un mansionario di gestione, le attività di *marketing* e promozione e le altre soluzioni adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi come richiesto dal bando in applicazione di quanto

¹⁶ Definizione all'art. 2, punto 92 Regolamento GBER – Definizione “Infrastruttura di ricerca”: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca

¹⁷ Punto 17 lett. (II) della Comunicazione della Commissione “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (nuova Disciplina in corso di revisione) – Definizione “Infrastruttura tecnologica”: strutture, impianti, capacità e relativi servizi di sostegno necessari per lo sviluppo, il collaudo e l'aggiornamento della tecnologia che consentono di progredire, attraverso attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, dalla convalida in laboratorio a una convalida rappresentativa dell'ambiente operativo, e i cui utenti sono principalmente soggetti industriali, comprese le PMI, che cercano sostegno per sviluppare e integrare tecnologie innovative al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi e servizi, garantendo nel contempo la fattibilità e la conformità normativa

previsto all'art. 26 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca" del REG (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);

- documentare entro il termine dell'anno a regime¹⁸ che una parte del fatturato riveniente dai servizi dell'infrastruttura dipenda dall'utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della normativa di riferimento e secondo quanto previsto dal mansionario;
- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi dall'infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l'autonomia della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di *business*) rispetto al resto delle attività dell'azienda

L'investimento complessivo ammissibile deve essere **almeno di € 1.000.000,00**.

2. Spese ammissibili

Le spese ammissibili connesse agli investimenti materiali e immateriali necessari alla creazione dell'infrastruttura di ricerca sono:

- Opere e infrastrutture specifiche, ad eccezione di edificazione di nuovi immobili. Le opere dovranno essere strettamente funzionali all'installazione di attrezzature finalizzate alle attività dell'infrastruttura di ricerca;
- Impianti strettamente funzionali alle attività dell'infrastruttura di ricerca, apparecchiature e attrezzature tecnico-scientifiche;
- Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie.

3. Intensità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto è pari al 50% delle spese ammissibili per le infrastrutture di ricerca¹⁹ e al 35% per le infrastrutture tecnologiche²⁰.

4. Criteri di valutazione

Criteri di valutazione	Indicatori di dettaglio	Punteggio massimo
Qualità e sostenibilità del modello di gestione	Messa a disposizione di servizi e metodi di valorizzazione della ricerca e delle strumentazioni tecnologiche adeguata per le PMI e le microimprese	20
Capacità tecnica del proponente	Qualità della struttura di gestione (adeguatezza dell'organizzazione, qualificazione del management e del personale tecnico)	20
Rilevanza tecnologica e industriale del progetto	Sviluppo, applicazione e trasferimento di tecnologie innovative rilevanti per le filiere produttive marchigiane	30
Impatto sull'ecosistema	Integrazione con il sistema regionale della formazione, della ricerca e con le start ups innovative Collegamenti con centri di competenza e imprese high tech nazionali e internazionali	20
Impatto sociale	Contributo alla sostenibilità, parità di genere e inclusione sociale	10

¹⁸ Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di completamento del programma di investimento

¹⁹ Art. 26 Regolamento GBER

²⁰ Punto 95 della Comunicazione della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (nuova Disciplina in corso di revisione);

C. PROGETTO DI RICERCA INDUSTRIALE E/O SVILUPPO SPERIMENTALE²¹

1. Investimenti ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti in attività di ricerca industriale²² e/o sviluppo sperimentale²³, volti a introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o ad adottare nuove tecnologie produttive e che prevedano collaborazioni con organismi di ricerca e trasferimento tecnologico e coinvolgimento di giovani laureati e dottorati.

L'intervento deve essere coerente con la Strategia regionale di Specializzazione Intelligente della Regione Marche 2021-27, approvata con DGR. N.42/2022.

Per le grandi imprese è necessario dimostrare l'effetto addizionale del contributo pubblico.

L'investimento complessivo ammissibile deve essere **almeno di € 500.000,00**.

2. Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) costi di personale suddiviso in:

- **nuovo personale laureato** in materie tecnico-scientifiche o sociali ed umanistiche, purché attinenti e rilevanti ai fini della realizzazione del progetto ed effettuate dopo la presentazione della domanda e per almeno l'intera durata del progetto;
- **personale interno adibito ad attività di ricerca, sviluppo e progettazione** in possesso di laurea, diploma ITS ottenuta da almeno 5 anni, o esperienza almeno decennale nel campo della ricerca e sperimentazione, assunto con contratto a **tempo determinato o indeterminato** esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività del progetto di ricerca e sviluppo;
- **personale ausiliario** adibito a funzioni di produzione, personale con diploma ITS ottenuto da meno di 5 anni o personale di ricerca non laureato anche con esperienza inferiore a 10 anni, assunto con contratto a **tempo indeterminato** esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività del progetto di ricerca e sviluppo.

La spesa per il personale interno (incluso quello ausiliario) è ammessa nella misura massima del **40%** degli altri costi ammissibili. Il personale ausiliario può essere rendicontato nei limiti del 25% della spesa per il personale interno. Per il calcolo delle spese di personale è stabilita l'applicazione del **costo standard unitario** di cui alla DGR n. 1460 del 25/11/2019, parametrato ai costi medi del lavoro regionali rispetto alla media nazionale. Eventuali contratti di apprendistato vanno epurati dal costo delle ore di formazione rimborsate.

²¹ art. 25 Regolamento GBER

²² Art. 2, punto 85, Regolamento GBER - «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche

²³ Art. 2, punto 86, Regolamento GBER «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti

- b) **costi per nuovi macchinari e attrezzature da laboratorio (del costo minimo di 500 euro)**, incluso **software** specialistico, calcolati in base al tasso di ammortamento per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e per la quota parte del tempo dedicata al progetto;
- c) costi per la **ricerca contrattuale**, l'acquisto di know-how, i **brevetti**, acquisiti o ottenuti in **licenza** da soggetti esterni, l'uso di laboratori esterni, i **servizi di consulenza** di carattere tecnico-scientifico utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto;
- d) costi per la realizzazione fisica di **prototipi**, dimostratori e/o impianti pilota, incluse spese per materiali di consumo e test di laboratorio non convenzionali nella misura massima del **20%** dei costi totali ammissibili;
- e) spese generali nella misura massima del 10% dei costi totali ammissibili.

3. Intensità dell'aiuto

L'intensità di aiuto – e, dunque, l'ammontare del contributo – è correlata alle caratteristiche dimensionali del proponente ed alla tipologia di attività realizzata, come di seguito indicato:

- ricerca²⁴: 50% a ciascuna impresa indipendentemente dalla dimensione aziendale;
- sviluppo sperimentale²⁵:
 - 45% piccole imprese;
 - 35% medie imprese;
 - 25%: grandi imprese.

4. Criteri di valutazione

La fase di valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri.

Criteri di valutazione	Indicatori di dettaglio	Punteggio massimo
Qualità tecnica e organizzativa del progetto	Grado di identificazione degli obiettivi e delle metodologie. Grado di ricostruzione dello stato dell'arte. Organizzazione delle attività del progetto. Grado di congruità e pertinenza delle risorse coinvolte e dei costi esposti rispetto agli obiettivi progettuali, al piano di lavoro delineato e alle specifiche del bando	30
Capacità tecnica del proponente	Livello delle competenze tecniche coinvolte, approccio alla gestione del progetto	10
Rilevanza innovativa e industriale del progetto	Grado di innovatività delle soluzioni tecnologiche proposte rispetto allo stato dell'arte. Fattibilità a livello industriale e prospettive di mercato dei risultati	30
Contenuto tecnologico	Utilizzo di tecnologie abilitanti chiave e altre tecnologie avanzate. Grado di inserimento in settori industriali innovativi emergenti o in nuovi trend tecnologici.	20
Impatto sull'ecosistema	Collaborazione con Università, strutture di ricerca e start ups tecnologiche regionali Contributo all'innovazione nelle filiere regionali	10

²⁴ Art. 25, c. 5, lettera B) Regolamento GBER

²⁵ Art. 25, c. 5, lettera C) Regolamento GBER comprensivo delle maggiorazioni previste dal comma 6.2 del Regolamento stesso

D. INNOVAZIONE NELLE PMI

1. Investimenti ammissibili

L'intervento intende sostenere la realizzazione di progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nelle PMI.

Gli investimenti ammissibili dovranno essere finalizzati allo sviluppo di nuovi sistemi e strumenti di gestione dei processi produttivi, organizzativi nelle pratiche commerciali, nei luoghi di lavoro e nelle relazioni esterne dell'azienda, attraverso l'uso di tecnologie digitali innovative.

L'investimento complessivo ammissibile deve essere **almeno di € 80.000,00**.

2. Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono:

per la tipologia A:

- a) spese per innovation manager o digital manager;
- b) costi per la messa a disposizione di personale altamente qualificato²⁶;
- c) spese per servizi di consulenze e di sostegno all'innovazione²⁷;
- d) costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
- e) costi relativi alle quote di ammortamento della strumentazione e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- f) costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, spese per la difesa della proprietà intellettuale;
- g) spese generali supplementari (d'ufficio e amministrative²⁸), funzionali alla realizzazione delle attività calcolati con un tasso forfettario pari al 10% dei costi diretti ammissibili per il personale.

3. Intensità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto²⁹ è pari al 50% delle spese ammissibili.

4. Criteri di valutazione

La fase di valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione	Indicatori di dettaglio	Punteggio massimo
Capacità tecnica del proponente	Livello delle competenze tecniche coinvolte, approccio alla gestione manageriale del progetto	20

²⁶ Art. 2 Regolamento GBER – Definizione n. 93 “personale altamente qualificato”: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato

²⁷ Art. 2, Regolamento GBER – Definizione n. 94 “servizi di consulenza in materia di innovazione”: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati ; definizione n. 95 “servizi di sostegno all'innovazione”: la fornitura di locali ad uso di ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti

²⁸ Art. 4 Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014;

²⁹ Artt. 28 e 29 del Regolamento GBER

Rilevanza innovativa e industriale del progetto	Rispondenza della nuova idea di business ad una chiara individuazione dei target di mercato e dei prodotti/servizi da offrire	30
Risposta alla sfida della digitalizzazione e della sostenibilità	Introduzione di soluzioni innovative ICT a supporto dell'efficienza dei processi aziendali, adozione dei principi dell'economia circolare, del risparmio energetico, della salute e del benessere della persona	20
Sostenibilità economico-finanziaria del progetto	Impatto economico dell'iniziativa in termini di potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo e strategie di marketing	30

E. INNOVAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE PER LO SVILUPPO DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA E DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

1. Investimenti ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti:

- A. per innalzare il livello di tutela ambientale (Art. 36 GBER);
- B. per migliorare l'efficienza energetica nei processi produttivi e negli edifici nelle unità locali (Art. 38 GBER);
- C. per la cogenerazione ad alto rendimento (Art. 40 GBER)
- D. per il riciclaggio e il riciclo dei rifiuti (Art. 47 GBER).

I costi devono essere chiaramente supplementari e distinti dall'investimento produttivo o dall'investimento energetico-ambientale di base e devono produrre effetti sostenibili al di là delle norme vigenti e dello stato dell'arte.

L'investimento complessivo ammissibile deve essere **almeno di € 200.000,00**.

2. Spese ammissibili

Spese, direttamente connesse e destinate all'intervento specifico, quali:

1. costi per l'**acquisto di macchinari, attrezzature e componenti**, compresi materiali e **software specialistici** e costi per l'**installazione** e la **posa in opera** (*es: nei casi di installazione di nuove linee di produzione e/o realizzazione di impianti, ad alta efficienza energetica, e/o involucri edilizi, impianti fotovoltaici, impianti di riciclaggio, ecc.*);
2. **spese tecniche** di progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazioni, ammesse nel limite del **10%** dei costi progettuali totali ammissibili.

3. Intensità dell'aiuto

L'intensità di aiuto – e, dunque, l'ammontare del contributo – è correlata alle caratteristiche dimensionali del proponente ed alla tipologia di attività realizzata, come di seguito indicato:

- 50% piccole imprese;
- 40% medie imprese;
- 30% grandi imprese.

4. Criteri di valutazione

La fase di valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione	Indicatori di dettaglio	Punteggio massimo
Qualità del progetto	Chiarezza della proposta e grado di approfondimento tecnico e specificazione degli indicatori Congruità e pertinenza dei costi esposti rispetto agli obiettivi progettuali	40
Innovatività	Livello tecnologico ed efficacia delle soluzioni introdotte	30
Impatto economico e ambientale	Grado di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di processi basati sull'economia circolare	30

F. FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI TECNICI

1. Investimenti ammissibili

Le imprese ammissibili potranno partecipare ad uno specifico avviso sulla formazione a valere sul POR FSE. Sono ammissibili gli interventi volti a formare le competenze funzionali e correlate alla piena realizzazione dei programmi di investimento. Gli interventi potranno configurarsi come prima formazione per i neo assunti e/o come azioni di riqualificazione/aggiornamento dei lavoratori eventualmente già occupati.

Gli interventi possono essere realizzati direttamente dall'impresa o attraverso un ente di formazione professionale accreditato ai sensi delle disposizioni regionali. In particolare, sono ammissibili operazioni comprendenti progetti di formazione continua e azioni di accompagnamento alle imprese, ovvero attività formative non corsuali finalizzate alla qualificazione e al rafforzamento delle competenze delle imprese.

2. Spese ammissibili

Costi di formazione

- B. al costo standard ora/allievo (COA) di € 18,50 fino a 8 allievi
- C. al costo di € 11,50, nel caso di più di 8 allievi³⁰

3. Intensità dell'aiuto

L'intensità di aiuto – e, dunque, l'ammontare del contributo – è correlata alle caratteristiche dimensionali del proponente ed alla tipologia di attività realizzata, come di seguito indicato:

- 70% piccole imprese;
- 60% medie imprese;
- 50% grandi imprese.

4. Criteri di valutazione

La fase di valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri (eventualmente integrativi a quelli già previsti nella misura del POR FSE)

Criteri/Indicatori di dettaglio	Pesi
1. Qualità del progetto didattico	25

³⁰ Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 19 del 20/01/2020 riguardante "Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive" – Manuale a costi standard. Esempio: nel caso di 100 ore di attività formativa rivolto a 8 dipendenti viene riconosciuto un contributo di € 14.800,00 (18,50 x 100 x 8).

2. Qualità ed adeguatezza della docenza	10
3. Qualità ed adeguatezza dell'attrezzatura prevista	5
4. Efficacia potenziale dell'intervento proposto rispetto alle finalità programmate	50
5. Rispondenza del progetto all'obiettivo di favorire le pari opportunità	10

Se l'intervento è affidato ad un ente di formazione accreditato vengono considerati, tra i criteri qualitativi, anche i punteggi di accreditamento della struttura.

Nell'ambito del criterio 4 vengono particolarmente considerati gli elementi riguardanti la capacità del progetto di contribuire al miglioramento delle competenze nelle tematiche innovative funzionali al progetto industriale.

G. SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE RIENTRANTE NELLE CATEGORIE SVANTAGGIATE AI SENSI DEI REGOLAMENTI EUROPEI

1. Investimenti ammissibili

Le imprese ammissibili potranno partecipare ad uno specifico avviso a valere sul POR FSE per il sostegno all'assunzione di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate.

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. le assunzioni riguardanti i lavoratori svantaggiati, tra cui rientrano i lavoratori;
 - in condizione di disoccupazione da almeno 6 mesi;
 - con età compresa tra i 18 e i 24 anni;
 - con età superiore ai 50 anni;
- b. le assunzioni di lavoratori disabili.

I soggetti da assumere devono risultare disoccupati al momento della pubblicazione dello specifico Avviso Pubblico attuativo FSE e prima della richiesta di contributo

Per entrambe le tipologie sono incentivabili solo le assunzioni per contratti di lavoro a tempo indeterminato e le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante full time effettuate dopo la presentazione della domanda sullo specifico avviso a valere sul FSE.

Sono escluse: le assunzioni effettuate dalle società di somministrazione di lavoro, le assunzioni effettuate con contratto di inserimento, a tempo intermittente, le assunzioni conseguenti alla trasformazione dei contratti nonché le assunzioni di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all'estero. Le trasformazioni escluse dal presente regime comprendono quelle da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato.

I criteri di valutazione ed i relativi pesi saranno definiti in fase di Dgr di approvazione delle linee guida per l'attuazione del relativo Avviso Pubblico FSE e a titolo indicativo saranno selezionati tra i seguenti:

Indicatore

Condizione Occupazionale dei destinatari (COP)

Genere dei destinatari (GEN)

Dinamica occupazionale dell'impresa (DIN)

Settore di attività dell'impresa richiedente (SET)

Localizzazione dell'impresa (LOC)

CON (Tipo di contratto)

Localizzazione (LOC)

2. Spese ammissibili

Sono ammissibili le assunzioni effettuate dopo la presentazione della domanda a valere sull'Avviso del Fondo sociale europeo

3. Intensità dell'aiuto

Viene concesso un contributo forfettario di 10 mila euro per ogni assunzione, fino ad un massimo di 200 mila Euro e comunque nel rispetto di quanto previsto dal regolamento de-minimis

La risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, prima dei 2 anni per i contratti a tempo indeterminato , comporta la revoca Totale o parziale del contributo. Il periodo di tempo entro il quale l'impresa può procedere a nuove assunzioni/stabilizzazioni è stabilito in 90 giorni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto il contributo.

APPENDICE 2
ELENCO COMUNI RIENTRANTI NELLE ZONE ASSISTITE
DAGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE EX ART. 107.3 LETT. C) TFUE

Provincia di Ancona

- Castelbellino
- Cerreto d'Esi
- Cupramontana
- Fabriano
- Genga
- Jesi
- Monsano
- Monte Roberto
- San Paolo di Jesi;
- Sassoferrato
- Serra San Quirico
- Staffolo

Provincia di Ascoli Piceno

- Acquasanta Terme
- Acquaviva Picena
- Appignano del Tronto
- Arquata del Tronto
- Ascoli Piceno
- Carassai
- Castel di Lama
- Castignano
- Castorano
- Colli del Tronto
- Comunanza
- Cossignano
- Folignano
- Force
- Grottammare
- Maltignano
- Monsampolo del Tronto
- Montalto delle Marche
- Montedinove
- Montegallo
- Montemonaco
- Monteprandone
- Offida
- Palmiano
- Ripatransone
- Roccafluvione
- Rotella
- San Benedetto del Tronto

- Spinetoli
- Venarotta

Provincia di Fermo

- Altidona
- Amandola
- Belmonte Piceno
- Campofilone
- Falerone
- Fermo
- Francavilla d'Ete
- Massa Fermana
- Monsampietro Morico
- Montappone
- Monte Rinaldo
- Monte San Pietrangeli
- Monte Urano
- Monte Vidon Corrado
- Montefalcone Appennino
- Montefortino
- Montegiorgio
- Montegranaro
- Monteleone di Fermo
- Montelparo
- Ortezzano
- Pedaso
- Porto San Giorgio
- Porto Sant'Elpidio
- Rapagnano
- Santa Vittoria in Matenano
- Sant'Elpidio a Mare
- Servigliano
- Smerillo
- Torre San Patrizio

Provincia di Macerata

- Apiro
- Belforte del Chienti
- Bolognola
- Caldarola
- Camerino
- Camporotondo di Fiastrone
- Castelraimondo
- Castelsantangelo sul Nera
- Cessapalombo
- Cingoli
- Civitanova Marche
- Colmurano

- Corridonia
- Esanatoglia
- Fiastra
- Fiuminata
- Gagliole
- Gualdo
- Loro Piceno
- Macerata
- Matelica
- Mogliano
- Monte Cavallo
- Monte San Giusto
- Monte San Martino
- Montecosaro
- Muccia
- Penna San Giovanni
- Petriolo
- Pieve Torina
- Pioraco
- Poggio San Vicino
- Pollenza
- Potenza Picena
- Ripe San Ginesio
- San Ginesio
- San Severino Marche
- Sant'Angelo in Pontano
- Sarnano
- Sefro
- Serrapetrona
- Serravalle di Chienti
- Tolentino
- Treia
- Urbisaglia
- Ussita
- Valfornace
- Visso

Provincia di Pesaro – Urbino

- Frontone
- Serra Sant'Abbondio

APPENDICE 3

AMBITI PRODUTTIVI INCLUSI NELLA

STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 2021-2027

DELLA REGIONE MARCHE

**AMBITI PRODUTTIVI INCLUSI NELLA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE
2021-2027 DELLA REGIONE MARCHE**

Ambiti produttivi	Produzioni ricomprese in ciascun ambito
Casa, arredo e ambienti di vita	Edilizia, Mobile e arredamento, Elettrodomestici, Infissi, Illuminazione, Prodotti per la casa e arredamento complementare, attività di design, architettura e ingegneria.
Sistema moda e persona	Calzature, prodotti in pelle, abbigliamento, accessori, gioielleria, cosmetica
Meccanica ed engineering	Tecnologie per l'industria, l'agricoltura e i servizi, elettronica da consumo, elettrotecnica, impiantistica, cantieristica.
Sistema agroalimentare	Settori primari, industrie di trasformazione alimentare, gastronomia, tecnologie, prodotti complementari e servizi per l'industria alimentare, la ristorazione e la somministrazione.
Prodotti e servizi per la cultura e l'educazione	Carta e filigrana, stampa ed editoria, giochi, strumenti musicali, artigianato artistico, gestione dei beni culturali e dello spettacolo, servizi digitali, culturali e creativi.
Prodotti e servizi per la salute	Farmaceutica, biomedicale, tecnologie per diagnosi, la cura e l'assistenza e per la disabilità.
Economia dei servizi e del turismo	Commercio, turismo, trasporti, Informatica e comunicazione, servizi professionali, servizi alle imprese e alle famiglie, attività educative, assistenziali e sociali.

APPENDICE 4
SCHEMA DI ACCORDO REGIONALE
DI INVESTIMENTO E DI INNOVAZIONE

SCHEMA DI ACCORDO REGIONALE DI INVESTIMENTO E INNOVAZIONE

Tra

la Regione Marche, (CF /P.IVA 80008630420) con sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona (qui di seguito "Regione");

e

la Società _____ (qui di seguito "Impresa") con sede legale in _____, capitale sociale versato € _____ Partita IVA _____ e Codice Fiscale _____ Iscritta al Registro delle Imprese di _____; [in caso di ATI, compilare per ciascuna impresa/Organismo di ricerca partecipante, iniziando dal mandante]

Premesso che:

- con Decreto del Dirigente del Settore Industria Artigianato e Credito della Regione Marche è stato approvato il Bando "Accordi regionali di investimento e innovazione" (di seguito "Bando") in attuazione dell'art. _____ della L.R. _____/_____ e secondo le modalità ed i criteri stabiliti con D.G.R. n. _____ del _____;
- il Bando ha invitato le imprese a presentare proposte per la realizzazione di piani industriali nella Regione Marche che determinino un significativo impatto tecnologico, industriale e occupazionale, corredati da Programmi di investimento articolati in progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di stato e in particolare del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (di seguito "Regolamento GBER"), nonché, se applicabile, del Temporary Framework, i cui principi si intendono qui interamente richiamati, in materia di realizzazione nuovi investimenti, infrastrutture di ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, progetti di innovazione, investimenti energetico-ambientali, formazione e occupazione.
- il Bando ha stabilito, inoltre, che, a seguito di una procedura valutativa a graduatoria, il Dirigente del Settore Industria Artigianato e Credito stipuli, per le proposte approvate, singoli "Accordi regionali di investimento e innovazione";
- l'azienda ha presentato un piano industriale finalizzato a i sensi dell'art.1 del bando, per il quale ha presentato un programma di investimento composto dai progetti sotto riportati;
- il Comitato di valutazione ha approvato il programma complessivo di investimento per un valore di € _____ e un contributo complessivo pari a _____.

Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo. In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto previsto negli allegati, prevale il primo.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di investimento, proposto dall'impresa _____ e ammesso a finanziamento con decreto del Dirigente del Settore Industria Artigianato e Credito della Regione Marche (Decreto n..... del/..../.....).

Il Programma viene avviato in data/..../..... e deve essere concluso entro il/..../....., salvo richiesta di proroga motivata non superiore ai 6 mesi. Il Programma è parte di un “piano industriale” che l’impresa si è impegnata a realizzare nella sede operativa nel territorio delle Marche, sita in _____.

Il Programma finanziato si compone dei seguenti progetti/interventi:

- _____
- _____
- _____
- _____

Scopo dell’accordo è quello di gestire i progetti per i quali è stato concesso il finanziamento in attuazione del piano industriale, che comporta l’impegno vincolante di generare, entro la data di conclusione dell’accordo, o, su richiesta dell’impresa, entro i 12 mesi successivi, l’obiettivo **occupazionale** indicato nella domanda, consistente nel:

- **aumentare l’organico di _____ nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato** rispetto al numero dei lavoratori impiegati alla data del 31 dicembre 2021 (nei casi di espansione, nuovo insediamento o reshoring);
- **mantenere il livello occupazionale** (espresso in ULA) antecedente alla dichiarazione dello stato di crisi, con la garanzia della continuità occupazionale ad esclusione dei casi riconducibili a dimissioni volontarie del lavoratore, invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa, o altro giustificato motivo; tali riduzioni giustificate devono essere tuttavia almeno compensate con la sostituzione con nuove assunzioni (nei casi di reindustrializzazione di imprese in crisi)

Il programma di investimento si compone dei progetti riportati nella seguente tabella riassuntiva, con i rispettivi ammontari di investimento approvati e di contributi concessi.

TABELLA “Progetti oggetto del Programma di investimento”

Tipologia di progetto		Investimento	Contributo
A	Nuovi insediamenti produttivi		
B	infrastrutture di ricerca e/o infrastrutture tecnologiche		
C	Ricerca industriale e sviluppo sperimentale		
D	Innovazione nelle PMI		
E	Innovazione energetico-ambientale		
F	Formazione dei lavoratori		
G	Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili		
TOTALE			

Articolo 3

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo

L’Impresa si impegna nei confronti della Regione a:

- a) realizzare i singoli progetti ed il Programma di investimento secondo quanto ammesso a finanziamento con Decreto n. _____ del _____;
- b) realizzare e impegnarsi a mantenere l'incremento occupazionale proposto di cui all'articolo precedente, per un periodo pari ad almeno 3 anni decorrenti dalla data di chiusura del Programma di investimento;
- c) attenersi alle prescrizioni e ai dettagli realizzativi trasmessi a seguito della valutazione, la cui presa d'atto è stata acquisita dalla Regione;
- d) concludere il Programma di investimento entro il _____. Il Programma si intende completato alla data di quietanza dell'ultima spesa ammissibile;
- e) rispettare le disposizioni dei manuali di rendicontazione e utilizzare la modulistica in esso prevista, in particolare per:
 - trasmettere entro ogni anno di realizzazione del Programma di investimento, una relazione generale sullo stato d'avanzamento del programma complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e all'andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che tutte le ulteriori informazioni e la documentazione eventualmente richieste dalla Regione Marche anche in diversi momenti;
 - trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti, accompagnate dalla documentazione attestante le spese sostenute e quietanzate entro i tempi stabiliti nel Bando;
- f) comunicare tempestivamente alla Regione Marche ogni evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali modifiche degli stessi;
- g) mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d'uso degli immobili e rispettare le vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, salvaguardia dell'ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
- h) mantenere il luogo di realizzazione dell'investimento o di svolgimento del programma in quello indicato nella domanda di agevolazione, salvo richiesta formale di modifica, comunque entro il territorio regionale;
- i) consentire alla Regione Marche di espletare tutte le eventuali procedure di verifica in corso d'opera sulla realizzazione dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
- j) assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal Programma;
- k) restituire i contributi erogati nei casi di revoca totale o parziale o di risoluzione dell'Accordo come previsto dal Bando;
- l) conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del contributo;
- m) ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" all'art. 1 comma 125. In particolare, deve dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente Accordo tramite la pubblicazione, con specifiche indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla normativa civilistica per la redazione dei bilanci.

La Regione si impegna ad informare le organizzazioni imprenditoriali e sindacali delle iniziative di investimento approvate e delle loro implicazioni industriali e occupazionali. Informa inoltre le amministrazioni locali coinvolte, anche in funzione di eventuali necessità di carattere autorizzatorio o di supporto all'investimento.

La Regione si impegna, nei confronti del beneficiario, a provvedere all'erogazione delle agevolazioni secondo gli importi previsti dal decreto n. _____ del _____, tenuto conto degli esiti della valutazione. Tali agevolazioni saranno erogate per stati di avanzamento dei lavori, a seguito dell'esame sulla rendicontazione presentata, nelle modalità e tempi stabiliti dal Bando.

Articolo 4

Gestione dell'Accordo e variazioni

Il programma di investimento attuativo del piano industriale riportato nel presente accordo deve essere completato nei tempi previsti all'articolo 2.

L'obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all'esito della verifica che verrà espletata dopo la conclusione del Programma di investimento, verranno rispettati i livelli occupazionali dichiarati all'art. 2 del presente accordo, calcolati secondo le modalità stabilite dal Bando.

L'impresa potrà chiedere una ulteriore proroga di massimo 12 mesi per il completamento e perfezionamento del solo piano occupazionale. L'approvazione della proroga di 12 mesi per il completamento del piano occupazionale è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa italiana) di importo corrispondente alla revoca parziale o totale prevista in base all'entità del ritardo nell'attuazione del piano occupazionale, come previsto dal bando.

Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui all'articolo 3 dovranno essere autorizzate dalla Regione Marche, previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di integrazioni.

I singoli progetti inclusi nell'accordo andranno realizzati e rendicontati singolarmente, nelle modalità e tempi stabiliti dal Bando. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione del *budget* di singoli progetti non inficeranno la validità dell'Accordo, fatta eccezione per i progetti di cui alle lettere A e B inseriti nell'accordo; di questi almeno un progetto deve essere portato a conclusione, pena la revoca dell'intero contributo. L'entità dell'investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti dal Bando senza determinare conseguenze sulla validità dell'Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in particolare quelli occupazionali.

Qualora, relativamente a uno o più progetti, in presenza di una spesa ammissibile inferiore a quella approvata, il relativo contributo ecceda i massimali o i livelli di intensità previsti dal bando si provvederà ad una sua rideterminazione, al fine di riportarlo entro i limiti. Una spesa effettiva documentata superiore all'importo ammesso sarà riportata al valore ammesso.

Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima della conclusione dell'investimento, le finalità e gli elementi di base del piano industriale, il rispetto degli obiettivi dell'intervento e dei requisiti di ammissibilità previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino, anche dopo il completamento dell'investimento, elusione dei vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o della sede di origine del soggetto beneficiario.

Articolo 5

Monitoraggio e Controlli

Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare un'attività di monitoraggio informativo sulle attività del Programma, volta a verificare lo stato di avanzamento del Programma e il rispetto degli impegni assunti dall'Impresa. La Regione potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi e sopralluoghi anche senza preavviso, in particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative necessarie al completamento del Programma e sulla composizione professionale del personale assunto.

La Regione effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo.

L'impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite.

Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l'accesso ed i controlli relativi all'esecuzione dell'intervento oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo.

Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 3 anni successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso l'impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in particolare:

- a) il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
- b) l'ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese sostenute;
- c) la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione, richiesta di erogazione e monitoraggio;
- d) la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal Programma alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto;
- e) i livelli occupazionali generati tramite il Programma agevolato;
- f) le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del Programma stesso;
- g) il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" all'art. 1 comma 125.

Articolo 6

Risoluzione dell'Accordo e revoca dei contributi

Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti dal programma e l'obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.

I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione dell'accordo, sono:

- a. perdita dei requisiti di ammissibilità richiesti dal Bando per la firma dell'accordo;
- b. mancato avvio o interruzione del programma, qualora questo dipenda dal beneficiario;
- c. utilizzo alterato delle agevolazioni rispetto alla destinazione d'uso che ne ha motivato la concessione, cessazione o trasferimento dell'unità produttiva od operativa che ha beneficiato dell'intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione finale del contributo;

- d. nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti o falsi e mendaci;
- e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti all'Accordo, ove non autorizzati dalla Regione;
- f. insufficiente realizzazione del Programma di investimento e mancato raggiungimento dell'obiettivo di incremento occupazionale per oltre il 50% o, nel caso di progetti di salvataggio e reindustrializzazione, il mancato mantenimento dei livelli occupazionali con una diminuzione superiore al 10%;
- g. mancata localizzazione della sede dell'investimento entro la data della prima richiesta di pagamento (causa di esclusione valevole solo per i soggetti beneficiari che alla data di presentazione della domanda non possiedono la sede dell'investimento nella Regione);
- h. mancato invio di ulteriori informazioni e dati richiesti dalla Regione in relazione al presente procedimento;
- i. presenza di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, non abbia provveduto alla regolarizzazione entro la data di presentazione della rendicontazione finale;
- j. tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 4 dell'Accordo, comprese le operazioni straordinarie di impresa;
- k. mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" all'art. 1 comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni pubbliche e richiamati nell'art. 22 del bando;
- l. rifiuto del beneficiario all'esecuzione dei controlli di cui all'art. 5 dell'Accordo;
- m. mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli progetti;
- n. violazione del vincolo di stabilità;
- o. rinuncia al contributo concesso.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo a fondo perduto, maggiorato di interessi secondo quanto previsto dal Bando.

La Regione Marche può altresì disporre la revoca totale dei contributi concessi:

- a. qualora dalla documentazione prodotta o dai controlli eseguiti emergano scostamenti dal progetto originario che comportano una diversa valutazione del progetto stesso, inadempimenti rispetto agli obblighi previsti nel bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
- b. nei casi di diminuzione, a seguito di variazioni progettuali e conseguente rivalutazione dei punteggi acquisiti dai soggetti beneficiari inferiori a quanto stabilito nei criteri di valutazione.

E' disposta la revoca parziale del contributo nei seguenti casi:

- nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di incremento occupazionale fino alla quota massima del 50% (oltre la quale scatta la revoca totale); in questo caso si applica una riduzione proporzionale alla percentuale di mancato raggiungimento aumentata del 5%;
- nel caso di mancato mantenimento dei livelli occupazionali fino al 30% dei livelli precedenti, per i progetti di salvataggio e reindustrializzazione delle imprese in crisi, si applica una riduzione proporzionale alla percentuale di mancato raggiungimento aumentata del 10%.

E' disposta infine la revoca dei singoli progetti all'interno del programma di investimento in caso di mancata realizzazione o secondo le diverse regole di settore, senza implicazioni sul resto dei progetti, se non si verificano le precedenti condizioni.

La Regione Marche, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari l'avvio del procedimento di revoca totale o parziale e assegna il termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

La Regione esaminata tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, la Regione procederà all'adozione del decreto di revoca del contributo concesso e di eventuale recupero delle somme erogate e all'invio dello stesso al beneficiario.

La Regione e il beneficiario definiscono il Piano di restituzione delle somme da recuperare. Qualora il beneficiario non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, anche nel caso in cui siano state inutilmente esperite eventuali procedure di compensazione e/o di rivalsa sull'organismo fideiussore, la Struttura regionale provvederà ad informare la Struttura regionale competente in materia di recupero coattivo, al fine dell'avvio delle relative procedure nei confronti del beneficiario e/o dell'eventuale organismo fideiussore.

Articolo 7

Divieto di cumulo delle agevolazioni

E' possibile il cumulo di diverse quote parti del progetto, ad esempio con eventuali finanziamenti a valere su accordi di innovazione (M 1 aprile 2015), contratti di sviluppo (DM 9 dicembre 2014), o su applicazioni della Legge 181/89 nelle aree di crisi. Il medesimo costo non può comunque essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Articolo 8

Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo, compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico dell'impresa, che può richiedere, fin d'ora, l'applicazione di tutte le eventuali disposizioni legislative di favore.

Articolo 9

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del terzo anno dal completamento del programma, dove per completamento del programma si intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell'ultimo progetto realizzato.

Articolo 10

Foro competente

Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Articolo 11

Disposizioni generali e finali

Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa autorizzazione della Regione Marche. Fuori da queste modalità, l'Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione dell'Accordo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 2 della L.R. n. .../.....

REGIONE MARCHE

Il Dirigente

(Firma digitale)

IMPRESA

Il rappresentante legale

(Firma digitale)

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell'Accordo e variazioni), 6 (Risoluzione dell'Accordo), 10 (Foro competente).

REGIONE MARCHE

Il Dirigente

(Firma digitale)

IMPRESA

Il rappresentante legale

(Firma digitale)